



IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

- VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D. Lgs. n.169/2016;
- VISTO:** l'art. 7, comma 1 del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D. Lgs. n.169/2016;
- VISTO** il D.M. n. 41 del 1° febbraio 2021 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con il quale è stato nominato il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la nota prot. n. 15958 del 19.3.24 con la quale la Capitaneria di Porto di Napoli richiedeva l'emissione di un'ordinanza di temporanea destinazione funzionale di un'area posta sui lati sud ed ovest dell'edificio della Direzione Marittima per l'effettuazione di lavori alla facciata, per una durata di 2 giorni dal 23 al 24 marzo p.v.
- RITENUTO** opportuno, allo scopo di consentire l'effettuazione dei lavori sopra descritti presso l'area d.m. sita alla banchina levante del molo Pisacane, rendere tale area libera da qualsiasi occupazione od attività possa costituire intralcio alla realizzazione degli stessi;
- VISTI** gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;
- PRESO ATTO** della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let.a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

IL DIRIGENTE
C. STRI

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

IL SEGRETARIO GENERALE

ORDINA

Art.1

Dal 23.3.24 al 24.3.24, è vietato l'accesso, il transito, la fermata, la sosta di persone e veicoli (ad eccezione del personale e dei mezzi degli addetti ai lavori) ed ogni altro utilizzo dell'area demaniale marittima posta in radice del molo Pisacane ed adiacente i lati sud ed ovest dell'edificio della Direzione Marittima di Napoli, come meglio individuata nella allegata planimetria.

Tale area dovrà essere sgombera da ogni merce/materiale /veicoli ivi depositati all'infuori di quelli riconducibili alla ditta esecutrice dei lavori. Le merci/materiali/automezzi presenti nell' area oggetto della presente ordinanza saranno rimossi d'ufficio con oneri a carico dei proprietari.

Art. 2

L'Impresa realizzatrice dei lavori in argomento dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. Provvedere alla delimitazione dell'area interessata dai lavori con segnalazione diurna e notturna conforme alle normative vigenti e con una recinzione provvisoria avente caratteristiche di resistenza tali da renderla idonea a sopportare la forte azione del vento ed i possibili urti dei mezzi che operano sulle banchine, impegnandosi a



migliorarla su richiesta da parte di personale dell'Autorità di Sistema Portuale. È fatto obbligo a chiunque di osservare la segnaletica di cantiere orizzontale e verticale all'uopo predisposta;

2. Disporre di personale in numero sufficiente per controllare che tutte le manovre dei mezzi si svolgano in sicurezza;
3. Adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti idonei e le cautele necessarie per garantire la sicurezza dei propri operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati e tutelare la pubblica e privata incolumità nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti;
4. Trasportare in discarica autorizzata gli eventuali materiali di risulta provenienti dalla realizzazione/lavorazione dell'intervento di cui sopra;
5. Evitare qualsiasi forma di inquinamento del pubblico demanio e del mare territoriale;
6. Adottare tutte le misure tese a garantire la fruibilità della viabilità circostante l'area di cantiere.
7. Provvedere all'acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni per il transito sia in ingresso sia in uscita dalle aree portuali di mezzi, maestranze ed attrezzature.;
8. Assumere ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone, cose e al Demanio Marittimo, derivanti dalle attività sopra menzionate;
9. Consentire sempre il transito in sicurezza ai mezzi di emergenza.

Art. 3

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare causa la mancata osservanza delle disposizioni in essa contenute, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che resterà valida dalla data di pubblicazione fino a conclusione lavori.

Napoli, lì 22.03.2024

IL PRESIDENTE
Avv. Andrea ANNUNZIATA

Interno Porto

Interno Po

AREA DI CANTIERE

INGRESSO USCITA MEZZI
AUTIRITA' PORTUALE

Immacolatella Nuova

Piazzale Carlo Pisacane

Piazzale Carlo Picacane

Google

